

# **Erogazione del voucher agli studenti della scuola secondaria di secondo grado per la frequenza del terzo o quarto anno all'estero in paesi dell'Unione europea svolto in corrispondenza dell'anno scolastico 2018/2019. Presa d'atto delle deleghe a terzi per la riscossione di benefici economici da parte di terzi**

## **Determinazione n. 57 del 02/09/2019**

**Concessione a favore del Comune di Volano di parte del cortile di pertinenza dell'edificio denominato ex GIL, identificato catastalmente dalla p. ed.1226 C.C. Rovereto, da destinare a parcheggio per gli utenti della Scuola secondaria di primo grado "Alta Vallagarina" dell'Istituto comprensivo di Volano che ha sede provvisoria in parte dell'edificio "ex Orsi".**

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Prot. n. 20/2019-A

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 57 DI DATA 02 Settembre 2019

SERV. ISTRUZIONE

OGGETTO:

Concessione a favore del Comune di Volano di parte del cortile di pertinenza dell'edificio denominato ex GIL, identificato catastalmente dalla p. ed.1226 C.C. Rovereto, da destinare a parcheggio per gli utenti della Scuola secondaria di primo grado "Alta Vallagarina" dell'Istituto comprensivo di Volano che ha sede provvisoria in parte dell'edificio "ex Orsi".

RIFERIMENTO : 2019-S167-00085

Pag 1 di 6

Num. prog. 1 di 11

Il Dirigente rileva quanto segue.

Nel corso dell'anno 2018 si è rilevata l'opportunità di migliorare la sicurezza dell'area centrale di pertinenza del comparto comprendente il liceo "Fabio Filzi" di Rovereto, la sede della Scuola secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo "Alta Vallagarina" e la sede dell'Associazione sclerosi multipla, riordinando gli accessi, sia veicolari che pedonali, alla stessa e le aree di parcheggio di tutti e tre i soggetti interessati.

Nell'ambito della redazione del progetto di messa in sicurezza di detta area si rende necessario concedere in uso al Comune di Volano il cortile di pertinenza dell'edificio ex GIL

(p.ed.1226 C.C. Rovereto) da destinare a parcheggio della Scuola secondaria di primo grado "Alta Vallagarina", collocata provvisoriamente nell'edificio "ex Orsi", confinante con la proprietà in parola.

Il Comune di Volano con deliberazione della Giunta comunale n. 113 di data 21 giugno 2019, ha approvato il contratto di concessione in oggetto, redatto secondo lo schema di comodato allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale e sulla base dei seguenti elementi essenziali:

- Oggetto: concessione in uso da parte della Provincia Autonoma di Trento (Amministrazione concedente) al Comune di Volano (Concessionario) di parte del cortile di pertinenza dell'edificio denominato ex GIL,

identificato catastalmente dalla p. ed.1226 C.C. Rovereto,

da destinare a parcheggio per gli utenti della Scuola secondaria di primo grado dell'Istituto comprensivo "Alta Vallagarina", che ha sede provvisoria in parte dell'edificio "ex Orsi";

- Durata: la durata dell'atto di concessione in oggetto è stabilita, di comune accordo, con inizio dal giorno della sottoscrizione dell'atto stesso e con termine il giorno 31 dicembre 2025, salvo la facoltà del Concessionario di recedere anticipatamente dal presente contratto non appena verrà completato il trasferimento della Scuola secondaria di primo grado dell'Istituto comprensivo "Alta Vallagarina" nella nuova sede di Volano, in corso di costruzione;

- Canone di concessione: viene prevista la corresponsione di un canone pari, per il 2019, ad Euro 102,17 (centodue/17) annui, ai sensi dell'art. 43, comma 6 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, da aggiornarsi a partire dalla data dell'1 gennaio 2020 e da corrisponderci in un'unica soluzione all'inizio di ogni anno e secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione provinciale; il canone sarà soggetto ad adeguamento periodico in base alla normativa vigente in materia, e in particolare secondo quanto disposto dall'art. 7 della L.p. 1/1995;

- Condizioni:

- il bene oggetto di concessione non potrà essere distolto dalla destinazione a parcheggio, se non previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione concedente. Il Concessionario si impegna quindi ad utilizzare l'area in concessione esclusivamente per lo scopo richiesto e la concessione sarà rescissa di pieno diritto e in qualunque momento da parte dell'Amministrazione concedente in caso di diversa destinazione;

RIFERIMENTO : 2019-S167-00085

Pag 2 di 6

Num. prog. 2 di 11

- il Concessionario deve garantire all'Associazione Sclerosi Multipla il diritto di passo e ripasso con qualsiasi mezzo idoneo per poter accedere alla propria sede e al parcheggio di pertinenza, fino alla data di trasferimento della sede dell'Associazione stessa in altra sede;

- il Concessionario si assume l'onere della vigilanza e l'assunzione di ogni responsabilità civile e patrimoniale in ordine alle persone e alle cose, tenendo ampiamente indenne l'Amministrazione concedente da ogni e qualsivoglia responsabilità per l'uso e il fine cui viene destinata l'area stessa. il Concessionario è pertanto ritenuto responsabile di tutti i danni a persone o cose che potessero derivare a terzi, privati cittadini ed Enti, in dipendenza dell'area oggetto della concessione, sollevando l'Amministrazione concedente da ogni reclamo o molestia, anche giudiziaria, che potesse provenire da terzi, i quali fossero o si ritenessero danneggiati;

- il Concessionario si obbliga a che l'apertura al pubblico dell'area oggetto di concessione non esponga la stessa al pericolo di danni, nel qual caso il Concessionario dovrà provvedere a riparare a propria cura e spese i danni eventualmente verificatisi;

- il Concessionario si assume l'onere della manutenzione ordinaria della parte di cortile oggetto della concessione, incluso lo sgombero neve;

- l'amministrazione concedente si riserva facoltà di imporre ulteriori condizioni che si rendessero necessarie in relazione all'utilizzo del bene oggetto di concessione;

- spese contrattuali: a carico del Concessionario Tutto ciò premesso **IL DIRIGENTE**

- visti gli atti citati in premessa;

- vista la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 recante "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento", e in particolare l'articolo 38, comma 1 il quale dispone che "i beni immobili e i loro arredi, acquisiti al patrimonio della Provincia da oltre cinque anni e per i quali non sia prevista una specifica diretta utilizzazione per scopi istituzionali da parte della Provincia medesima, possono essere ceduti a titolo gratuito, in proprietà o in uso, ai comuni o loro forme associative, agli enti od organismi di cui all'articolo 2 nonché alle amministrazioni dello Stato o ad altri enti pubblici, per motivi di pubblico interesse.";

- visto il D.P.G.P. n. 6-78/leg. di data 26 marzo 1998 concernente il regolamento recante "funzioni della Giunta provinciale e gestione amministrativa dei dirigenti";

- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 7106 di data 19 giugno 1998 recante fra l'altro le direttive relative alla stipulazione dei contratti;

- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 6923 di data 8 ottobre 1999 che, modificando la deliberazione n. 7400 di data 1 giugno 1992, ha ridefinito la ripartizione delle competenze tra i servizi

provinciali in materia contrattuale attribuendo ai servizi di merito le attività istruttorie, preparatorie e preliminari finalizzate alla stipulazione degli atti contrattuali;

RIFERIMENTO : 2019-S167-00085

Pag 3 di 6

Num. prog. 3 di 11

- visto il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e l'allegato 4/2;

- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1637 di data 11 luglio 2003 che, per la fattispecie, prevede l'esonero dalla cauzione e la corresponsione di un canone ricognitorio nella misura minima di legge, pari, per il 2019, ad Euro 102,17, così come determinato dalla Giunta provinciale con provvedimento n. 2246 d.d. 19.10.2007, ai sensi di quanto disposto dall'art. 7

della L.p. 28 gennaio 1991, n. 2 e ss.mm.;

**D E T E R M I N A**

1. di stipulare e sottoscrivere, per quanto sopra esposto e sulla base degli elementi essenziali riportati in premessa, un contratto di concessione attiva, il cui schema è allegato al presente, relativo all'attribuzione in concessione al Comune di Volano di parte del cortile di pertinenza dell'edificio denominato ex GIL, identificato catastalmente dalla p. ed.1226 C.C. Rovereto, da destinare a parcheggio per gli utenti della Scuola secondaria di primo grado "Alta Vallagarina"

dell'Istituto comprensivo di Volano che ha sede provvisoria in parte dell'edificio "ex Orsi";

2. di dare atto che lo schema dell'atto di concessione di cui al punto 1) è stato approvato dal Comune di Volano con deliberazione della Giunta comunale n. 113 di data 21 giugno 2019, la quale ha autorizzato il Sindaco alla sottoscrizione del contratto stesso;

3. di prendere atto che per l'anno 2019 il canone di concessione ricognitorio ammonta ad Euro 102,17 (Euro centodieci/17) ai sensi dell'art. 43, comma 6, della L.p. 19 luglio 1990, n. 23;

4. di dare atto che l'importo di Euro 102,17 corrispondente al canone di concessione per l'anno 2019 è stato già accertato ed introitato al capitolo 122250/008 - Entrate - del bilancio di previsione per l'esercizio 2019;

5. di accertare la somma complessiva di Euro 613,02 e di imputare l'importo annuo di euro 102,17 sul capitolo 122250/008 - Entrate - per ciascuno degli esercizi finanziari dal 2020 al 2025;

6. di dare atto che gli accertamenti di cui al punto 5) potranno essere annualmente aggiornati in base a quanto previsto dalla normativa vigente in materia con particolare riferimento ai criteri dettati dall'articolo 7, comma 3, della legge provinciale 28 gennaio 1991 n. 2, mediante apposito atto gestionale;

7. di dare atto che il contratto di concessione di cui al punto 1 sarà presentato per la registrazione solo in caso d'uso, in conformità a quanto espresso dall'Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale con parere prot. 906-13516/2005 d.d. 31.8.2005, in quanto trattasi di scrittura privata non autenticata e l'ammontare dell'imposta da liquidare è inferiore alla misura fissa, ai sensi del combinato disposto dell'art. 5 comma 2 della parte prima della tariffa allegata al D.P.R. 26

aprile 1986 n. 131 e dell'art. 2, comma 1, della parte seconda della medesima tariffa;

RIFERIMENTO : 2019-S167-00085

Pag 4 di 6

Num. prog. 4 di 11

8. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al presidente della repubblica nel termine di 120 giorni, ovvero dinanzi al competente Tribunale Regionale Amministrativo (TRGA) entro 60 giorni.

RIFERIMENTO : 2019-S167-00085

Pag 5 di 6 RT - DB

Num. prog. 5 di 11

001 Schema concessione 002 Planimetria Elenco degli allegati parte integrante IL DIRIGENTE

Roberto Ceccato RIFERIMENTO : 2019-S167-00085

Pag 6 di 6

Num. prog. 6 di 11

**S**

**CHEMA CONCESSIONE**

**ATTO DI CONCESSIONE SU BENI APPARTENENTI AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**

Tra le parti:

(1) PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, con sede in Trento, Piazza Dante, n. 15, codice fiscale n. 00337460224, rappresentata da:

ROBERTO CECCATO, nato a Trento, il 15 Agosto 1961, che interviene ed agisce nella sua qualità di Dirigente del Servizio Istruzione, secondo quanto disposto dal D.P.G.P. 26 marzo 1998, n. 6 -78/Leg. e s.m. e dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 7106 del 16 giugno 1998 e s.m.;

(2) COMUNE DI VOLANO, con sede in Volano, Via Santa Maria 36, codice fiscale e partita IVA n. 00369340229 rappresentato da:

MARIA ALESSANDRA FURLINI, nata a ..... il ....., domiciliata ai fini del presente atto in Volano, la quale, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto, interviene ed agisce nella sua qualità di Sindaca del Comune di Volano.

In conformità alla determinazione del dirigente del Servizio Istruzione e alla deliberazione della Giunta del Comune di Volano, che hanno autorizzato la stipula della presente concessione premesso che:

a) nel 2018 si è rilevata l'opportunità di migliorare la sicurezza dell'area centrale di pertinenza del comparto liceo "F.Filzi" - Scuola secondaria di primo grado "Alta Vallagarina"- Associazione sclerosi multipla, riordinando gli accessi, sia veicolari che pedonali, alla stessa e le aree di parcheggio dei tre soggetti interessati;

b) nell'ambito della redazione del progetto di messa in sicurezza di detta area si rende necessario concedere in uso al Comune di Volano il cortile di pertinenza dell'edificio ex GIL (p.ed.1226 C.C.

Rovereto) da destinare a parcheggio della Scuola secondaria di primo grado "Alta Vallagarina", collocata provvisoriamente nell'edificio "ex Orsi", confinante con la proprietà in parola;

Num. prog. 7 di 11

c) i rapporti nascenti sono disciplinati mediante convenzione ai sensi dell'articolo 38, comma 1, della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e s.m.i.

Tutto quanto considerato e dichiarato le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e si stipula il seguente ATTO DI CONCESSIONE

ART. 1 - Oggetto La PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, di seguito denominato "Amministrazione concedente", a mezzo del suo soprannominato rappresentante, dà in concessione al COMUNE DI VOLANO, di seguito denominato "Concessionario", che a mezzo della sua soprannominata rappresentante accetta, parte del cortile di pertinenza dell'edificio denominato ex GIL, identificato dalla p. ed.1226 C.C. Rovereto, così come appare nella planimetria allegata al presente atto quale parte integrante sotto la lettera A), da destinare a parcheggio per gli utenti della Scuola secondaria di primo grado "Alta Vallagarina " di Volano che ha sede provvisoria in parte dell'edificio "ex Orsi".

ART. 2 - Oneri del Concessionario Il bene oggetto di concessione non potrà essere distolto dalla destinazione a parcheggio se non previa autorizzazione dell'Amministrazione concedente; il Concessionario s'impegna quindi ad utilizzare l'area di cui all'articolo 1 (uno) esclusivamente per lo scopo richiesto; la presente concessione sarà pertanto rescissa di pieno diritto e in qualunque momento da parte dell'Amministrazione concedente in caso di diversa destinazione. Il Concessionario si assume altresì l'onere della manutenzione ordinaria della parte di cortile di cui all'articolo 1 (uno), incluso lo sgombero neve. Il medesimo si obbliga altresì a che l'apertura al pubblico dell'area oggetto di concessione non esponga la stessa al pericolo di danni, nel qual caso il Concessionario dovrà provvedere a riparare i danni eventualmente verificatisi a proprie cure e spese.

Resta altresì inteso che l'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di imporre ulteriori condizioni che si rendessero necessarie in relazione all'utilizzo del bene oggetto di concessione.

ART.3 - Diritto di passo Dovrà essere garantito all'Associazione Sclerosi Multipla e ai suoi utenti il diritto di passo e ripasso con qualsiasi mezzo idoneo per poter accedere alla propria sede e al parcheggio di pertinenza, fino alla data di trasferimento della sede dell'Associazione stessa in altra sede.

ART.4 - Durata La durata del presente atto di concessione viene, di comune accordo, stabilita con inizio dal giorno della sottoscrizione dell'atto stesso e con termine il giorno 31 dicembre 2025, salvo la facoltà del Concessionario Num. prog. 8 di 11

di recedere anticipatamente dal presente contratto non appena verrà completato il trasferimento della Scuola secondaria di primo grado "Alta Vallagarina" nella nuova sede di Volano, in corso di costruzione. La concessione è revocabile dall'Amministrazione concedente in qualsiasi momento per esigenze di pubblica

utilità, a suo insindacabile giudizio e senza che il Concessionario possa pretendere alcun indennizzo o risarcimento di sorta.

ART. 5 - Canone annuo Il Concessionario si obbliga a corrispondere all'Amministrazione concedente un canone annuo pari, per il 2019, ad Euro 102,17 (Euro centodieci/17), ai sensi dell'articolo 43, comma 6 della L.p. 19 luglio 1990, n. 23,

da aggiornarsi a partire dall'1 gennaio 2020 e da corrispondersi in un'unica soluzione all'inizio di ogni anno e secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione concedente.

Il canone sarà oggetto di adeguamento periodico in base alla normativa vigente in materia, e in particolare secondo quanto disposto dall'articolo 7 della l.p. n. 1/1995. Si dà atto che il canone di concessione potrà essere oggetto di rideterminazione, con frequenza non inferiore all'anno, a partire dalla prima annualità successiva al 31 dicembre dell'anno in corso, per adeguamento fino alle misure massime stabilite sulla base delle leggi dello Stato e dei relativi provvedimenti attuativi, ovvero di aggiornamento, sempre con la medesima periodicità e decorrenza, in base al tasso annuale di inflazione, a semplice richiesta dell'Amministrazione concedente.

ART. 6 - Responsabilità del Concessionario Il Concessionario si assume l'onere della vigilanza e l'assunzione di ogni responsabilità civile e patrimoniale in ordine alle persone e alle cose, tenendo ampiamente indenne l'Amministrazione concedente da ogni e qualsivoglia responsabilità per l'uso e il fine cui viene destinata l'area stessa.

Il Concessionario è pertanto ritenuto responsabile di tutti i danni a persone o cose che potessero derivare a terzi, privati cittadini ed Enti, in dipendenza dell'utilizzo dell'area oggetto della presente concessione. Il Concessionario pertanto solleva e rende indenne fin d'ora l'Amministrazione concedente da ogni reclamo o molestia, anche giudiziaria, che potesse provenire da terzi, i quali fossero o si ritenessero, danneggiati.

ART. 7 - Divieto di cessione Il Concessionario, non potrà cedere la concessione oggetto del presente atto, né subconcedere o subaffittare,

in tutto o in parte, i beni concessi di cui all'articolo 1 (uno), senza previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione concedente.

ART. 8 - Decadenza del contratto Qualora fosse accertato in qualsiasi momento, che la concessione oggetto del presente atto venisse esercitata in difformità alle leggi e ai regolamenti o anche di una sola clausola contenuta nel presente atto, o superando quanto consentito, la concessione stessa potrà venire dichiarata decaduta mediante semplice atto amministrativo da notificare al Concessionario - con conseguente risoluzione unilaterale dell'atto stesso -

Num. prog. 9 di 11

salva e impregiudicata ogni azione dell'Amministrazione concedente sia per il recupero di eventuali spese e danni accertati, sia per l'eventuale denuncia del Concessionario all'Autorità Giudiziaria.

ART. 9 - Spese contrattuali Le spese contrattuali relative alla stipulazione del presente atto di concessione sono a carico del Concessionario.

Agli effetti fiscali le parti dichiarano che il presente atto aggiuntivo è da considerarsi rispettivamente:

a) non soggetto a trascrizione e sarà presentato per la registrazione solo in caso d'uso, in conformità a quanto espresso dall'Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale con parere prot. n. 906-

13516/2005 d.d. 31.8.2005, in quanto trattasi di scrittura privata non autenticata e l'ammontare dell'imposta da liquidare è inferiore alla misura fissa, ai sensi del combinato disposto dell'art. 5

comma 2 della parte prima della tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e dell'art. 2, comma 1 della parte seconda della medesima tariffa;

b) esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 16 della Tabella allegato B) del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 e successive modifiche, trattandosi di atto scambiato tra Enti pubblici territoriali.

Letto, accettato e sottoscritto.

Il Concessionario COMUNE DI VOLANO

La Sindaca - dott.ssa Maria Alessandra Furlini -

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.

L'Amministrazione concedente PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio Istruzione Il Dirigente - dott. Roberto Ceccato -

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21

del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.

Num. prog. 10 di 11

Num. prog. 11 di 11